



COMUNE DI VETTO

(Provincia di Reggio Emilia)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 33 del 31/08/2018

Sessione straordinaria – Seduta pubblica di prima convocazione

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA.

L'anno 2018 (DUEMILADICIOTTO), il giorno 31 (TRENTUNO) del mese di AGOSTO alle ore 19,33 nella Sala Consiliare, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

- 1 RUFFINI FABIO
- 2 RUFFINI ARONNE
- 3 PAGANI ROBERTO GIUSEPPE
- 4 TONDELLI MARUSKA
- 5 RUFFINI ANDREA
- 6 RUFFINI MARCO
- 7 MARASTONI ARTURO
- 8 LODI STEFANIA
- 9 FIORI RENZINO
- 10 MUZZINI ANDREA
- 11 CROVI MARGHERITA

Sindaco
Vice Sindaco

Presenti	Assenti
X	
X	
	X (a.g.)
X	
X	
X	
X	
	X (a.g.)
X	
X	
X	

Consiglieri presenti n. 9

Assiste il Segretario comunale, dott. Matteo Marziliano, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la presidenza Il signor **RUFFINI FABIO** – Sindaco.

Il Presidente constatata per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Sono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri CROVI MARGHERITA, RUFFINI MARCO, RUFFINI ANDREA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

IL SINDACO illustra l'argomento precisando che si tratta di un documento che verrà nei prossimi mesi rivisto e migliorato.

IL CONSIGLIERE di minoranza Fiori Renzino si dice concorde all'adozione di un documento atto a regolare i comportamenti per favorire la civile convivenza.

PREMESSO CHE:

- il Regolamento di Polizia Urbana si pone come strumento di disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme sovraordinate e con le finalità dello Statuto del Comune, dei comportamenti e delle attività che influiscono sulla vita della comunità cittadina, al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente;
- tale strumento, di determinante importanza per la vita di una comunità, non può che risultare un contenitore di norme duttile, capace di recepire e sintetizzare in regole comuni le mutate esigenze che, di volta in volta, emergono dalla collettività anch'essa interessata da un processo di costante e continua trasformazione;
- con l'adozione della Legge 48/2017 di conversione, con modificazioni, del DL 14/2017, sono stati forniti nuovi strumenti normativi a tutela della sicurezza urbana definita come "il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle Comuni, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione anche urbanistica, sociale e culturale e recupero delle aree o dei siti più degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione della cultura del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, cui concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni";
- la nuova normativa intende promuovere il "rispetto e la tutela della legalità, anche mediante mirate iniziative di dissuasione di ogni forma di condotta illecita, compresi l'occupazione arbitraria di immobili e lo smercio di beni contraffatti o falsificati, nonché la prevenzione di altri fenomeni che comunque comportino turbativa del libero utilizzo degli spazi pubblici";

DATO ATTO che il Servizio di Polizia Locale è stato conferito all'Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano;

CONSIDERATO che al fine di consolidare la funzione conferita, si ritiene opportuno omogenizzare i Regolamenti di Polizia Urbana su tutto il territorio dell'Unione;

RITENUTO pertanto di approvare il Regolamento di Polizia Urbana nel testo che si allega al presente atto come parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che si riterranno abrogati i precedenti regolamenti o atti in contrasto con il Regolamento approvato;

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
- il Decreto Legge 14/2017, come convertito con modificazioni, nella Legge 18 aprile 2017, n. 48;
- il Decreto Legge 201/2011 convertito nella Legge 23 dicembre 2011, n. 214 ed in particolare l’art.31, comma 2;

RICHIAMATI altresì:

- l’art. 42 del T.U. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;

RILEVATO che il contenuto della presente deliberazione non comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente;

PRESO ATTO ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE:

- presenti: n. 9
- votanti: n. 9
- voti favorevoli n. 9 - unanimità
- astenuti: //
- contrari: //

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** il “Regolamento di Polizia Urbana” nel testo allegato alla presente e di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. **DI PRENDERE ATTO** che si ritengono abrogati i precedenti regolamenti o atti in contrasto con il Regolamento approvato;

Dopo di che,

Con separata ed unanime votazione legalmente espressa dai 9 consiglieri presenti e votanti,

- presenti: n. 9
- votanti: n. 9
- voti favorevoli n. 9 - unanimità
- astenuti: //
- contrari: //

DELIBERA

3. **DI DICHIARARE** la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art 134 c. 4 D.Lgs. 267/2000.

La seduta è tolta alle 19:56

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Fabio Ruffini

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Matteo Marziliano

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata posta in pubblicazione nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico il giorno 1 SET 2018 e vi resterà fino al 16 SET 2018 come prescritto dall'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69

Reg. Pubbl. n. 342

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Matteo Marziliano

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

li 1 SET 2018



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Matteo Marziliano

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' **DIVENUTA ESECUTIVA**

IL _____

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del d.lgs. 267/2000)
- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del d.lgs. 267/2000)

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Marziliano Matteo



COMUNE DI VETTO

Provincia di Reggio Emilia

SETTORE AFFARI GENERALI- SEGRETERIA ANAGRAFE – STATISTICA- ELETTORALE COMMERCIO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 – comma 1 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di delibera di Consiglio comunale ad oggetto:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA.

Vetto, lì 31/08/2018

II RESPONSABILE DEL SETTORE

Fabio Ruffini



COMUNE DI VETTO

Regolamento comunale di Polizia Urbana

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. _____ del _____

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	2
Art.1 - Oggetto e ambito di applicazione	2
Art.2 - Definizioni.....	3
TITOLO II - NORME DI COMPORTAMENTO	3
CAPO I - SICUREZZA URBANA E PUBBLICA INCOLUMITÀ	3
Art.3 – Sicurezza urbana e pubblica incolumità	3
Art.4 – Prevenzione dei danneggiamenti	4
Art. 5 - Lancio di sassi e altri oggetti, di liquidi, e uso di mezzi recanti molestia	4
Art. 6 – Pericolo di incendi, esalazioni moleste.....	5
Art. 7 – Accensioni pericolose e lancio di oggetti accesi.....	5
Art. 8 – Precauzioni per talune attività a contatto con i luoghi pubblici.....	5
Art. 9 - Trasporto di oggetti pericolosi	6
Art. 10 – Sicurezza degli edifici pubblici o privati.....	6
Art. 11 – Sgombero della neve	7
Art.12 - Cautele per oggetti sospesi, liquidi e polveri	7
Art. 13 – Fontane pubbliche	8
Art. 14– Conduzione sicura e custodia di cani e altri animali	8
Art. 15 – Frequentazione di spazi pericolosi per l’incolumità individuale	9
CAPO II - CONVIVENZA CIVILE, VIVIBILITA', IGIENE E PUBBLICO DECORO	9
Art. 16 – Convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro	9
Art. 17 - Comportamenti contrari all’igiene, al decoro e al quieto vivere	9
Art. 18 - Accattonaggio	10
Art. 19 - Esecuzione di giochi in luogo pubblico.....	10
Art. 20- Recinzione e manutenzione terreni	10
Art. 21 - Tende, luci, insegne, mostre, vetrine, targhe e monumenti.....	11
Art. 22 - Decoro dei fabbricati e scritte sui muri.....	11
Art. 23 - Giardini, parchi, aree verdi e fontane	12
Art. 24 - Aeromodelli e droni.....	12
CAPO III - PUBBLICA QUIETE E TRANQUILLITA' DELLE PERSONE.....	12
Art. 25 - Pubblica quiete e tranquillità delle persone	12
Art. 26 – Rumori e schiamazzi nei luoghi di ritrovo.....	13
Art. 27 – Rumori e schiamazzi per le strade.....	13
Art. 28 – Disturbo alla pubblica quiete procurato da animali.....	13
CAPO IV - MESTIERI E ATTIVITÀ LAVORATIVE	13
Art. 29 - Decoro nell'esercizio dell'attività lavorativa	14
Art. 30 - Norme comportamentali nella vendita per asporto di bevande e pulizia delle aree	14
Art. 31 - Interventi per contrastare l’abuso di alcol da parte di minorenni.....	14
Art. 32 - Obbligo di vendita delle merci esposte e dell’uso dei bagni.....	15

Art. 33 - Modalità di esposizione merci e oggetti fuori dai negozi o per strada	15
Art. 34 - Divieto di uso di contrassegni, stemma e gonfalone del comune	15
Art. 35 - Mestieri ambulanti e artisti di strada	15
Art. 36 - Pubblici trattenimenti e spettacoli viaggianti	16
Art. 37 - Raccolta stracci	16
Art. 38 - Volantinaggio e distribuzione di oggetti.....	16
TITOLO III - ASSISTENZA ALLE PERSONE	17
Art.39 - Trattamenti Sanitari Obbligatori e Accertamenti Sanitari Obbligatori	17
TITOLO IV - SANZIONI, PROVVEDIMENTI RELATIVI AI TITOLI AUTORIZZATORI E PROCEDURA DI RIMESSA IN PRISTINO	17
CAPO I - SANZIONI E PROVVEDIMENTI RELATIVI AI TITOLI AUTORIZZATORI.....	17
Art. 40 – Sistema sanzionatorio.....	17
Art. 41 –Sanzioni.....	18
Art. 42 – Provvedimenti relativi ai titoli autorizzatori e ai locali ove si esercitano le attività.....	18
Art. 43 – Segnalazioni o reclami	19
CAPO II - PROCEDURA DI RIMESSA IN PRISTINO	19

Art. 44 – Rimessa in pristino o rimozione delle opere di immediata attuabilità.	19
Art. 45 – Rimessa in pristino o rimozione delle opere di non immediata attuabilità	19
Art. 46 – Norme transitorie e finali.....	19

TITOLO I - NORME GENERALI

Art.1 - Oggetto e ambito di applicazione

- 1) Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dei principi costituzionali e generali dell'ordinamento e delle norme di legge, l'insieme delle misure volte ad assicurare la serena e civile convivenza, prevenendo gli illeciti che possano recare danni o pregiudizi alle persone e regolando il comportamento e le attività dei cittadini all'interno del territorio comunale, al fine di tutelare la tranquillità sociale, la fruibilità ed il corretto uso del suolo pubblico e dei beni comuni, il decoro ambientale, la qualità della vita dei cittadini ed in particolar modo dei soggetti deboli, degli anziani, dei bambini, dei disabili e dei soggetti comunque svantaggiati.
- 2) Per polizia amministrativa locale si intende l'insieme delle misure dirette a consentire a tutta la popolazione cittadina l'esercizio dei propri diritti e ad evitare danni o pregiudizi a persone fisiche e giuridiche ed alle cose nello svolgimento delle attività relative alle materie nelle quali il Comune esercita le competenze attribuite dalla legge, senza che siano lesi o messi in pericolo i beni e gli interessi tutelati in funzione dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica come definiti all'art.159 c.2 del D.Lgs.31 marzo 1998 n.112.
- 3) Il presente regolamento, per il perseguimento dei fini di cui al comma 1 e 2, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:
 - a) sicurezza urbana e pubblica incolumità;
 - b) convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro;
 - c) pubblica quiete e tranquillità delle persone;
 - d) disciplina dei mestieri e delle attività lavorative;
- 4) Il presente regolamento si applica su tutto il territorio comunale.
- 5) Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine “regolamento” senza alcuna specifica, con esso deve intendersi il presente Regolamento di Polizia Urbana.

Art.2 - Definizioni

- 1) Ai fini del perseguimento degli scopi di cui all'articolo 1 del presente Regolamento, si definisce:
 - a) sicurezza urbana e pubblica incolumità: l'insieme delle precauzioni adottate per preservare la collettività cittadina da situazioni anche di potenziale pericolo, danno, malattia, calamità,

nonché l'insieme delle misure atte a prevenire i fenomeni di illegalità diffusa e di degrado sociale;

- b) convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro: tutti i comportamenti e le situazioni che danno luogo all'armonioso vivere comune dei cittadini, nel rispetto reciproco, nel corretto svolgimento delle proprie attività e del civile impiego del tempo libero, nonché l'insieme degli atti che rendono l'aspetto urbano conforme alle regole di decenza comunemente accettate;
- c) pubblica quiete e tranquillità delle persone: la tranquillità e la pace della vita dei cittadini, anche singoli, sia nel normale svolgimento delle occupazioni che nel riposo;
- d) disciplina dei mestieri e delle attività lavorative: la disciplina dei mestieri ambulanti di qualsiasi tipo, delle attrazioni, dei trattenimenti e degli spettacoli viaggianti, di alcuni aspetti relativi alle attività commerciali, artigianali e industriali, nonché ogni altra attività lavorativa esercitata in qualsiasi forma, fatte salve le norme statali, regionali e comunali in materia.

TITOLO II - NORME DI COMPORTAMENTO

CAPO I - SICUREZZA URBANA E PUBBLICA INCOLUMITÀ'

Art.3 – Sicurezza urbana e pubblica incolumità

- 1) Il Comune garantisce l'equo esercizio dei diritti individuali, la tutela della sicurezza e l'incolumità dei cittadini, la libera fruizione degli spazi pubblici ed il diritto di accesso ai medesimi.
- 2) Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché le attribuzioni spettanti agli organi dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento nei luoghi pubblici come nelle private dimore, di causare pericolo per l'incolumità delle persone, per le loro attività o la loro libera e tranquilla circolazione, essere motivo di spavento o turbativa per le stesse, o renderle vittime di molestie o disturbo.
- 3) Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali, al fine di prevenire alterchi o situazioni di conflitto che possano cagionare pericolo per l'incolumità pubblica, e soltanto nel caso in cui possano ricorrere tali condizioni, è fatto divieto a chiunque sia in stato di ubriachezza, di frequentare luoghi di ritrovo pubblici o aperti al pubblico, o strade particolarmente affollate.
- 4) I gestori dei locali destinati ad attività lavorative come esercizi pubblici o commerciali, artigianali o industriali, circoli privati, o attività di servizio al pubblico o altro luogo di ritrovo, ove si

determini l'aggregazione di un numero considerevole di persone all'interno o all'esterno dei locali stessi, che causano disturbi, disagi o pericoli col loro comportamento, hanno l'obbligo di porre in essere tutte le cautele e le attività possibili atte a scoraggiare tali comportamenti, anche intervenendo sul nesso di causalità fra l'attività lavorativa interna ed i disagi in strada, ad esempio tenendo accostate le porte di accesso per limitare i contatti fra interno ed esterno del locale, interrompendo l'attività nelle occupazioni di suolo pubblico esterne, facendo opera di persuasione attraverso proprio personale che assolva a questa funzione. E' fatto obbligo ai gestori dei locali suddetti al termine dell'orario dell'attività nelle occupazioni di suolo pubblico concesse al locale e nelle immediate adiacenze dello stesso di eliminare ogni causa di sporcizia o di imbrattamento riconducibile agli avventori o clienti del proprio locale.

- 5) L'amministrazione comunale, a seguito di violazione rilevata ai sensi del comma 4, può ridurre l'orario di apertura di singoli locali e in caso di persistenza di fenomeni di disagio può applicare il disposto di cui all'art.37.
- 6) E' fatto inoltre divieto di intralciare o mettere in pericolo, in qualsiasi modo, la libera e sicura circolazione di persone con ridotta mobilità occupando gli spazi destinati ai disabili, le rampe e gli scivoli per le carrozzine, i corrimano delle gradinate, i percorsi per non vedenti. Gli uffici pubblici, nell'autorizzare o consentire attività, eventi, spettacoli, impongono prescrizioni che tengono conto di quanto previsto nel presente comma.

Art.4 – Prevenzione dei danneggiamenti

- 1) Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, ogni frequentatore di luoghi pubblici ha l'obbligo di non imbrattare, diminuire la funzionalità né recare danno, col proprio comportamento anche colposo, alle strade e alle aree e spazi comuni, agli edifici, ai ponti, alle attrezzature e arredi o veicoli pubblici, ai monumenti, e quant'altro sia posto alla fruizione della comunità o lasciato alla pubblica fede.
- 2) Nei casi urgenti per motivi di ordine, di decoro o di opportunità, il Comune potrà provvedere all'immediata eliminazione dei deturpamenti o imbrattamenti di beni immobili pubblici o privati, con spese a carico del trasgressore.
- 3) E' proibito altresì collocare, appoggiare, legare i velocipedi su: barriere di protezione, altri elementi di arredo urbano qualora rechi intralcio alla circolazione pedonale e carrabile, altri

manufatti prospicienti immobili di rilevante valore architettonico, salvo nei luoghi espressamente consentiti.

Art. 5 - Lancio di sassi e altri oggetti, di liquidi, e uso di mezzi recanti molestia

- 1) E' fatto divieto lanciare sassi o altri oggetti, sostanze o liquidi in luogo pubblico o privato, anche al di fuori delle strade, mettendo in pericolo o bagnando o imbrattando le persone o le aree pubbliche, che possa risultare di pregiudizio, cagionare molestia, danno o pericolo alle persone, alla circolazione, alle proprietà altrui.
- 2) E' del pari vietato, fuori dai luoghi all'uopo destinati, ogni gioco che possa costituire molestia o pericolo alle persone.

Art. 6 – Pericolo di incendi, esalazioni moleste

- 1) In tutto il centro abitato è fatto divieto di bruciare foglie, sterpi e qualsiasi altro materiale. Al di fuori del centro abitato è possibile effettuare tali accensioni solo nell'esercizio di attività agricole e/o manutenzione del verde, secondo le specifiche disposizioni emanate dall'amministrazione comunale e comunque in condizioni di sicurezza tali da non costituire pericolo di incendio, ad eccezione dei periodi in cui vi siano vigenti espressi divieti per il pericolo di incendi boschivi.
- 2) E' parimenti vietato compiere atti o detenere materiale che possa costituire pericolo di incendio anche per edifici o aree private, fatte salve le norme in materia di prevenzione incendi.
- 3) L'uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su area pubblica ad eccezione delle aree appositamente attrezzate.
- 4) E' fatto inoltre divieto a chiunque, nell'esercizio di qualsiasi attività, lavorativa o meno, di produrre esalazioni moleste verso luoghi pubblici o privati.
- 5) Ogni locale in cui si voglia fare uso del fuoco o si producano fumi, esalazioni, odori o vapori nocivi o molesti, deve essere munito di idonei camini o canne di tiraggio in modo da assicurarne la completa dispersione, al fine di evitare ogni molestia o danno al vicinato.
- 6) Le canne dei camini, delle stufe, dei forni, delle fucine, ed in genere tutti i condotti del fumo e dei gas, devono essere regolarmente spazzati dalla fuliggine e tenuti in perfetto stato di manutenzione.

Art. 7 – Accensioni pericolose e lancio di oggetti accesi

E' fatto divieto per chiunque di effettuare accensioni pericolose con energia elettrica, fuochi o in altro modo, esplodere petardi, gettare oggetti accesi, in luoghi pubblici o privati, o non adibiti allo scopo o non autorizzati.

Art. 8 – Precauzioni per talune attività a contatto con i luoghi pubblici

- 1) Ogni verniciatura fresca prospiciente la pubblica via o aree frequentate qualora sia potenzialmente a contatto con i passanti, dovrà essere adeguatamente segnalata con cartelli o protetta in modo da non recare nocumento ad alcuno.
- 2) Le inferriate, le griglie e ogni altro mezzo che serve alla chiusura delle botole o finestre che si aprono su aree di pubblico transito, devono essere tenute in perfetto stato d'uso in modo da evitare qualsiasi pericolo ai passanti.
- 3) Le inferriate, i davanzali delle finestre, le porte, le persiane, le vetrine, i cartelli, le insegne e ogni altro infisso prospettante sulle vie pubbliche devono essere conservati in condizioni decorose, puliti dalla polvere e ragnatele.
- 4) L'Autorità Comunale potrà ordinarne il ripristino mediante e riparazioni degli infissi ed anche la loro riverniciatura o sostituzione.
- 5) Gli offendicula ed ogni manufatto o attrezzatura esposta al potenziale contatto con il pubblico dovrà essere installata o posizionata o protetta in modo da non causare pericolo per la collettività.
- 6) E' proibito eseguire sulle soglie delle abitazioni e dei fondi, o sui davanzali delle finestre, o su terrazze e balconi, lavori o comunque altre opere che in qualsiasi modo rechino molestia a chiunque o mettano in pericolo la pubblica incolumità.
- 7) Gli scavi aperti sul suolo pubblico o su suolo privato aperto al pubblico passaggio, che non si possono chiudere stabilmente in giornata, dovranno essere sbarrati o chiusi alla superficie con il cessare del lavoro, al fine di salvaguardare l'incolumità pubblica. Per la stessa finalità i pozzi, le cisterne ed ogni altra cavità, costruiti o esistenti, devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso.
- 8) Nei luoghi di pubblico passaggio tutti i lavori che possono risultare di pregiudizio per i passanti, in particolare con ridotta capacità motoria, anche se autorizzati dall'Amministrazione Comunale, devono essere svolti previa adozione di idonei ripari.
- 9) Le stesse cautele devono essere adottate dai titolari di laboratori aperti verso i luoghi di pubblico passaggio, in modo da impedire la fuoriuscita di schegge, faville, polveri, fumi, acqua ed altro.

Art. 9 - Trasporto di oggetti pericolosi

Fatte salve le disposizioni previste da leggi statali e regionali, è fatto divieto, sulle strade pubbliche e ad uso pubblico, di trasportare, caricare e scaricare anche a mano, senza le opportune precauzioni, vetri, ferri, bastoni appuntiti, spranghe ed ogni altro oggetto che potrebbe causare in determinate situazioni, pericolo per la collettività.

Art. 10 – Sicurezza degli edifici pubblici o privati

- 1) Ferme restando le disposizioni del Regolamento edilizio comunale, è fatto obbligo di mantenere ogni edificio, pubblico o privato, e le sue pertinenze, in buono stato di manutenzione e pulizia, in ogni sua parte, in modo da prevenire pericoli, cadute, allagamenti.
- 2) Gli edifici privati devono essere mantenuti in sicurezza per quanto riguarda il peso degli arredi e dei depositi e la tipologia degli oggetti detenuti, dal punto di vista igienico e della prevenzione incendi e della stabilità degli immobili.
- 3) L'installazione di macchinari a motore a scopo lavorativo deve essere fatta a regola d'arte e secondo la normativa vigente, anche al fine di non produrre vibrazioni o rumori fastidiosi per i vicini.
- 4) E' fatto divieto di dimorare in locali adibiti ad attività lavorative in modo promiscuo con attrezzature e macchinari. A seguito di tale violazione potranno sempre essere sequestrati i macchinari e le attrezzature. Il Sindaco può ordinare a mezzo di specifica ordinanza lo sgombero dei locali o parte di essi. Analogamente si procede per i locali abusivamente adibiti a dimora non essendo destinati a tale uso, ovvero abitati da un numero eccessivo di persone, tale da pregiudicare la sicurezza o l'igiene di persone e cose.
- 5) In caso di non utilizzo degli edifici, gli stessi dovranno essere comunque mantenuti in sicurezza e secondo i principi di decoro. Si dovranno inoltre attuare tutti gli accorgimenti possibili al fine di evitare indebite intrusioni, occupazioni abusive e danneggiamenti, chiudendo efficacemente tutte le zone di accesso.
- 6) La Polizia Locale effettua i controlli richiesti dagli uffici competenti o d'iniziativa, per verificare il corretto uso e la titolarità degli occupanti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, allontanando eventuali abusivi ed eseguendo i provvedimenti di decadenza o sgombero. Chiunque non consenta l'accesso alla Polizia Locale per i controlli di cui sopra è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 41 c.6.

- 7) E' vietato detenere, negli scantinati, nelle autorimesse e nei vani ripostigli, soprastanti o sottostanti alle abitazioni, scorte di solventi, diluenti e qualsiasi altra materia infiammabile o suscettibile di scoppio, in quantità che eccedano il normale uso domestico. E' vietato il deposito di bombole gas sia vuote che piene, se non espressamente autorizzate. Il loro utilizzo può avvenire solo se collegate ad apposite apparecchiature.
- 8) L'Autorità Comunale potrà ordinare le necessarie riparazioni degli infissi ed anche la loro riverniciatura o sostituzione.

Art. 11 – Sgombero della neve

- 1) I conduttori, i proprietari residenti, e gli amministratori di qualsiasi stabile, i titolari di attività commerciali, artigianali e di pubblici esercizi, sono chiamati reciprocamente a collaborare alla spazzatura della neve dai marciapiedi e dai sottoportici, lungo tutto il fronte prospiciente alle relative attività o pertinenze. In mancanza del marciapiede da ambo i lati della strada, l'obbligo si limita allo sgombero di un solo metro dal fronte delle case. La neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi, mentre è vietato ammassarla sul verde pubblico a ridosso di siepi o piante, o a ridosso dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti.
- 2) La spazzatura della neve dovrà essere eseguita senza ritardo dal cessare del fenomeno atmosferico.
- 3) I titolari di autorizzazioni che usufruiscono del suolo pubblico con banchi, baracche, chioschi, edicole e simili, e tutti coloro che, in qualsiasi altra forma, siano concessionari del suolo stesso, hanno l'obbligo di spazzare dalla neve il posto per almeno un metro intorno alla loro area.
- 4) Con specifica ordinanza possono essere disposti obblighi per i proprietari, amministratori e conduttori d'immobili, relativamente allo sgombero della neve. In ogni caso è fatto divieto di scaricare la neve nelle fogne, nei canali e nei corsi d'acqua.
- 5) I cittadini che provvedono ad operazioni di sgombero della neve dal suolo pubblico non devono in alcun modo ostacolare la circolazione pedonale e veicolare, ed il movimento delle attrezzature destinate alla raccolta dei rifiuti.
- 6) Tutti coloro che, a norma punti precedenti, hanno l'obbligo di spazzare la neve, hanno anche quello di togliere, senza ritardo dalla sua formazione, lo strato di ghiaccio che si fosse formato, provvedendo a spargervi sopra, nel frattempo, sostanze idonee ad impedire lo sdruciolamento.
- 7) E' proibito gettare la neve dai tetti o trasportarla dall'interno dei cortili sul suolo pubblico.

- 8) Quando il peso della neve sopra i tetti o le terrazze possa far temere un pericolo, lo scarico di essa sul suolo pubblico potrà essere autorizzato dall'Autorità Comunale, che prescriverà le cautele opportune perché l'operazione non risulti pericolosa od incomoda al pubblico transito. In tal caso il proprietario dello stabile, dal quale viene effettuato lo scarico che sia di ostacolo al pubblico transito, è tenuto a trasportare immediatamente la neve nella località appositamente designata dall'Autorità che rilascia la suddetta autorizzazione.
- 9) I poggioli ed i davanzali delle finestre devono essere spazzati dalla neve prima delle operazioni di sgombero della via o piazza sottostante ed in modo da non recare danno o molestia ai passanti.

Art.12 - Cautele per oggetti sospesi, liquidi e polveri

- 1) E' fatto obbligo di fissare adeguatamente e con tutte le debite cautele, infissi, vasi e ogni altro oggetto sospeso su aree pubbliche o private, al fine di garantire la sicurezza per tutte le persone.
- 2) Nei luoghi pubblici o privati, è fatto inoltre divieto di produrre lo stillicidio di acqua o altri liquidi, con eccezione per le aree agricole e i giardini, ovvero causare la caduta di terra o l'emissione di polveri, anche sbattendo tappeti, tovaglie e simili.
- 3) E' vietato lo spargimento di acqua sul suolo pubblico soprattutto in tempo di gelo.
- 4) E' vietato altresì inaffiare i sottoportici ed i marciapiedi in misura eccessiva, così che ne risulti incomodo ai passanti.
- 5) E' vietato lo scarico di liquidi su suolo pubblico provenienti da impianti di condizionamento, anche con l'utilizzo di recipienti; gli scarichi dovranno essere opportunamente collegati alla rete fognaria.

Art. 13 – Fontane pubbliche -

- 1) L'uso dell'acqua pubblica delle fontanelle è permesso esclusivamente per modico uso alimentare. E' vietato qualsiasi sfruttamento commerciale, eccezion fatta per le concessioni speciali accordate dall'Autorità Comunale.
- 2) E' vietato qualsiasi danneggiamento alle fontane pubbliche e l'introduzione nel congegno automatico delle stesse di ostacoli che ne impediscano il buon funzionamento.
- 3) E' pure vietato ingombrare, in qualsiasi modo, le bocchette delle fontane.
- 4) E' vietato fare il bagno o gettare cose o immergere oggetti o animali nelle fontane, nelle vasche e in genere in qualsiasi superficie acquea, ovunque presenti.

Art. 14 – Conduzione sicura e custodia di cani e altri animali

- 1) Fatte salve le norme penali e le norme statali e regionali in materia di animali, in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso o passaggio condominiale è fatto obbligo ai detentori di cani di utilizzare il guinzaglio e, qualora gli animali possano determinare danni o disturbo o spavento, anche apposita museruola. In ogni caso i cani devono essere tenuti in modo da non aggredire o recare danno a persone o cose, né da poter oltrepassare le recinzioni invadendo, incustoditi, luoghi pubblici o privati. Si considerano come privi di museruola i cani che, sebbene ne siano muniti, riescano a mordere.
- 2) Il possesso e la conduzione di cani pericolosi, appartenenti alle razze elencate in provvedimenti appositi emanati da autorità nazionali, regionali, provinciali e comunali, è vietato ai soggetti elencati negli stessi provvedimenti, nonché ai minorenni, ai soggetti sottoposti ad amministrazione di sostegno, agli interdetti e agli inabilitati per infermità. E' parimenti vietato l'addestramento dei cani suddetti inteso ad esaltare il rischio di maggiore aggressività, ovvero sottoporli a doping, così come definito all'articolo 1 commi 2 e 3 della legge 14 dicembre 2004 n. 376. Chiunque possieda un cane di cui sopra ha comunque l'obbligo di stipulare un'adeguata polizza assicurativa specifica per danni causati a terzi dal cane stesso. Per la conduzione dei cani sopra descritti in luogo pubblico o aperto al pubblico e luoghi condominiali dove non sia disposto altrimenti, è fatto obbligo di utilizzare sempre il guinzaglio di lunghezza non superiore a 2 metri e la museruola integrale, ad eccezione dei cani appartenenti agli organi di polizia e di protezione civile.
- 3) E' vietato impedire o intralciare in qualsiasi modo gli addetti all'accalappiamento di cani nell'esercizio delle loro funzioni.
- 4) Chiunque detiene a qualsiasi titolo animali, di qualsiasi razza o specie, ha l'obbligo di adottare tutte le cautele affinché non procurino disturbo o danno o spavento a persone o cose, e siano sottoposti in ogni momento alla sua custodia.
- 5) In luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso è vietato condurre cani o altri animali non detenendo le attrezzature o gli strumenti opportuni per contenere o rimuovere gli escrementi, ovvero omettendo di raccogliere immediatamente gli escrementi stessi qualora vengano depositati in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso, ad eccezione dei non vedenti con cani guida.

Art. 15 – Frequentazione di spazi pericolosi per l'incolumità individuale

- 1) E' fatto divieto di salire su inferriate, cancellate, e altri luoghi dai quali si possa essere causa di fastidio o danno ai passanti.
- 2) E' vietato salire, sostare o camminare, collocare oggetti di qualsiasi specie, senza giustificato motivo, su tetti, cornicioni, inferriate, cancellate e simili, spallette di fiumi e torrenti, pigne dei ponti, o ogni altro luogo che costituisca pericolo per la propria o altrui incolumità.

CAPO II - CONVIVENZA CIVILE, VIVIBILITA', IGIENE E PUBBLICO DECORO

Art. 16 – Convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro

- 1) Il Comune garantisce la civile convivenza attraverso l'attività di prevenzione e controllo del territorio al fine di tutelare i necessari requisiti di igiene e pubblico decoro che rappresentano presupposti indispensabili per consentire ad ogni cittadino eguali condizioni di vivibilità. La Polizia Locale, nei casi di contrasto o conflitto sociale, ricerca e propone soluzioni di mediazione tra le diverse esigenze.
- 2) Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché le attribuzioni spettanti agli organi dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento, nei luoghi pubblici come nelle private dimore, di causare turbamento all'ordinata convivenza civile, recare disagio o essere motivo di indecenza.
- 3) Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché nei Regolamenti comunali di igiene e smaltimento dei rifiuti, è fatto divieto a chiunque pregiudicare in qualsiasi modo l'igiene della propria o altrui abitazione, nonché di qualsiasi area o edificio pubblico o privato. In particolare è vietato abbandonare o depositare rifiuti sul suolo pubblico, gettare o disperdere carte, bottiglie, lattine, involucri, mozziconi di sigarette e qualsiasi altro oggetto anche di piccolo volume.
- 4) E' fatto divieto di tenere animali in modo da causare sporcizia, odori nauseanti o qualsiasi altro pregiudizio all'igiene e al pubblico decoro a luoghi pubblici e a private dimore.

Art. 17 - Comportamenti contrari all'igiene, al decoro e al quieto vivere

Fatte salve le maggiori sanzioni del Codice Penale, in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso sono vietati i seguenti comportamenti:

- a) compiere atti che possano offendere la pubblica decenza tra cui soddisfare le esigenze fisiologiche fuori dai luoghi deputati, compiere atti di pulizia personale od esibire parti intime del corpo in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- b) esercitare il campeggio o dimorare in tende, veicoli, baracche o ripari di fortuna, su terreni pubblici o privati, o comunque in qualsiasi luogo non espressamente destinato a tale scopo. La Polizia Locale può allontanare i trasgressori, ferma restando la possibilità di sequestrare i veicoli e le attrezzature utilizzate, ai sensi dell'articolo 41; può far abbattere e rimuovere le occupazioni o i ripari di fortuna utilizzati;
- c) visitare i luoghi destinati al culto o alla memoria dei defunti indossando indumenti o compiendo atti o assumendo comportamenti che non siano consoni alla dignità dei luoghi;
- d) sdraiarsi sui gradini dei luoghi destinati al culto o alla memoria dei defunti sulle panchine, sulla soglia degli edifici prospicienti la pubblica via, ovvero bivaccare, mangiare, bere o dormire in forma palesemente indecente o occupando, con sacchetti o apparecchiature il suolo pubblico;
- e) avere atteggiamenti e comportamenti fastidiosi o pericolosi nei confronti degli altri nelle strade pubbliche o ad uso pubblico, recando intralcio o pericolo al flusso pedonale o veicolare, come sdraiarsi per terra sul marciapiede o avvicinarsi ai veicoli in circolazione, ovvero causando disturbo alle persone presenti presso le abitazioni; tutto ciò anche vendendo merci o offrendo servizi quali la pulizia o il lavaggio di vetri o fari o altre parti di veicoli. vendere o offrire merci o servizi con grida o altri comportamenti molesti;
- f) lavare i veicoli, lavare o strigliare animali;
- g) somministrare qualunque tipo di alimento ad uccelli selvatici ed in particolare a piccioni (columba livia domestica) presenti allo stato libero sul territorio comunale, ad eccezione delle aree agricole;
- h) abbandonare alimenti destinati ad animali;
- i) far bere animali direttamente dall'erogatore di fontane pubbliche ad uso potabile;
- j) spostare, sporcare o rendere inservibili i cassonetti e le campane per la raccolta generica o differenziata dei rifiuti urbani.

Art. 18 - Accattonaggio

- 1) E' vietato raccogliere questue ed elemosine per qualsiasi motivo causando disturbo ai passanti.
- 2) Salvo che il fatto non costituisca reato, nei parcheggi pubblici o di uso pubblico e comunque nelle zone adiacenti ad ospedali, luoghi di cura, nonché alle altre strutture sanitarie e socio sanitarie

pubbliche o private, nei parcheggi pubblici e di uso pubblico adiacenti a strutture commerciali è vietato porre in essere comportamenti insistenti finalizzati a chiedere denaro o altra utilità, per qualsivoglia ragione, alle persone che si trovano in quei luoghi, precisandosi che rientrano in tale illecita condotta tutte le richieste di denaro e le prestazioni offerte in cambio, rivolte a conducenti e passanti, comunque siano motivate o si voglia giustificarle, ivi compreso il rendersi disponibile a portare o scaricare merce, pacchi o borse in cambio di denaro.

- 3) E' in ogni caso vietato utilizzare animali di qualsiasi specie ed età per la pratica dell'accattonaggio.

Art. 19 - Esecuzione di giochi in luogo pubblico

- 1) Sul suolo e sull'area pubblica o di pubblico uso è consentito eseguire giuochi con espresso divieto di recare pericolo a cose o persone. La Polizia Locale può intervenire e impartire prescrizioni nell'interesse della sicurezza dei partecipanti, della collettività e per la tutela delle cose pubbliche e private. E' sempre consentito giocare negli spazi appositamente predisposti.
- 2) I giochi organizzati da più persone, con o senza l'utilizzo di strutture fisse o mobili, sono consentiti solo previa autorizzazione nella quale siano inserite le prescrizioni relative all'uso del suolo pubblico e ad ogni altro accorgimento ritenuto opportuno.

Art. 20 - Recinzione e manutenzione terreni

- 1) Ogni terreno deve essere tenuto in ogni momento in buone condizioni di manutenzione e decoro da parte di chi ne ha la disponibilità, con particolare riguardo alle sterpaglie e in condizioni igieniche buone allo scopo di prevenire il proliferare di animali sgraditi o portatori di malattie.
- 2) I proprietari di terreni incolti all'interno del centro abitato come delimitato ai sensi del Codice della Strada hanno l'obbligo di recintarli solidamente e completamente in modo tale da inibire l'accesso agli estranei e lo scarico dei rifiuti.
- 3) Fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada, è fatto obbligo di evitare che siepi o piantagioni fuoriescano dalle recinzioni causando danno o pericolo.
- 4) Negli spazi urbani tenuti a verde, nei giardini e cortili, nei lotti di terreno compresi nel territorio comunale, siano essi di proprietà esclusiva ovvero condominiale, l'erba deve essere periodicamente falciata, affinché non costituisca ricettacolo antigienico e non comprometta il decoro urbano.

- 5) I proprietari o i conduttori degli edifici hanno l'obbligo di provvedere ad estirpare l'erba in aderenza al profilo delle proprie case e lungo i relativi muri di cinta. Devono altresì assicurare che fronde, rami ed arbusti non debordino sulla sede stradale ad altezza inferiore a m.5.
- 6) I proprietari delle aree ed edifici dismessi e/o abbandonati devono porre in sicurezza gli stessi garantendo in particolare: la rimozione di rifiuti o sterpaglie ai fini igienici e sanitari; la recinzione ed inibizione all'accesso alle aree ed agli edifici interessati, anche mediante idonee misure di vigilanza.
- 7) I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza: le condotte di cemento sottostanti ai passi privati, entrambe le sponde dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade.
- 8) La pulizia degli spazi suindicati deve comunque essere effettuata almeno due volte all'anno, rispettando le seguenti scadenze: per il periodo primaverile entro il 15 maggio e per il periodo autunnale entro il 30 settembre.
- 9) Ai fini di salvaguardare la pubblica incolumità nelle recinzioni, i proprietari devono evitare l'uso di materiali pericolosi in sé o per come sono utilizzati.

Art. 21 - Tende, luci, insegne, mostre, vetrine, targhe e monumenti

- 1) Fatto salvo quanto previsto dal Regolamento edilizio, nonché dalle apposite ordinanze sulla installazione delle tende, la collocazione o la modificazione di fari, tende, targhe, bacheche, e simili, non costituenti mezzo pubblicitario, è soggetta ad autorizzazione comunale.
- 2) E' vietato lasciare in stato di fatiscenza o sporcizia gli oggetti e arredi di cui sopra, che dovranno essere puliti e mantenuti in buono stato. In caso di inosservanza del presente obbligo decade il titolo autorizzatorio.
- 3) Ogni monumento, tabernacolo, targa o lapide commemorativa deve essere appositamente autorizzato dal Comune.
- 4) L'Amministrazione comunale potrà apporre ai fabbricati, anche di proprietà privata, impianti per l'illuminazione pubblica, cartelli per la denominazione delle vie o per la circolazione stradale o altri oggetti di pubblica utilità nei luoghi ritenuti più convenienti o adatti.

Art. 22 - Decoro dei fabbricati e scritte sui muri

- 1) Ferme restando le disposizioni previste dal Regolamento edilizio riguardo al decoro degli edifici e quanto previsto dall'articolo 8, sulle facciate o altre parti dei fabbricati visibili dal suolo pubblico è vietato esporre panni tesi, e collocare oggetti sulle finestre e sulle terrazze o comunque in vista, in modo da causare diminuzione del decoro dell'immobile.
- 2) E' vietato effettuare scritte o disegni sugli edifici pubblici o privati, sulle loro pertinenze, porte, muri, manufatti o infrastrutture.
- 3) L'amministrazione comunale provvederà alla copertura in via d'urgenza delle scritte abusive a contenuto politico o comunque blasfeme o contrarie alla pubblica decenza.
- 4) E' consentita l'applicazione di materiali trasparenti che impediscano di tracciare scritte o favoriscano la ripulitura delle stesse.

Art. 23 - Giardini, parchi, aree verdi e fontane

- 1) Nei parchi, nei giardini e nelle aree verdi pubbliche e' vietato:
 - a) cogliere i fiori, strappare fronde e recare in qualsiasi modo danno alle piante, alle siepi, alle recinzioni, alle panchine, ai lampioni, alle fontane, alle vasche ed a qualsiasi altro oggetto ivi posto a pubblico uso od ornamento;
 - b) calpestare le parti erbose, entrare nelle aiuole, nei recinti ed in qualunque altra parte non destinata a pubblico passaggio, ove tale divieto è espressamente segnalato;
 - c) transitare o sostare con veicoli a motore fatti salvi i veicoli elettrici autorizzati nei luoghi del punto b) nonché sui viali interni dei pubblici giardini, su quelli riservati ai pedoni e in genere fuori dei viali e delle strade appositamente destinati, ove si applica il Codice della Strada;
 - d) transitare con cavalli al di fuori degli spazi a ciò destinati nonché al di fuori delle pubbliche strade;
 - e) al di fuori dei casi e dei luoghi autorizzati, allestire tavoli, panche o altre attrezzature per fare merende o feste, accendere fuochi o bracieri;
 - f) salire sugli alberi, appendervi od affiggervi qualsiasi cosa, scuoterli, scagliar loro contro pietre, bastoni e simili;
 - g) salire o comunque usare le attrezzature e i giochi destinati ai bambini in modo non corretto o comunque da soggetti palesemente al di fuori della fascia di età cui sono destinati.

Art. 24 - Aeromodelli e droni

- 1) Fermo quanto previsto dalle norme di cui alla sezione VII del Regolamento Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto di ENAC, l'utilizzo di aeromodelli e droni ad essi assimilabili, cioè dispositivi aerei a pilotaggio remoto, senza persone a bordo, non dotati di equipaggiamenti che ne permettano un volo autonomo, impiegati esclusivamente per scopi ricreativi e sportivi, e che volano sotto il controllo visivo diretto e costante dell'aeromodellista, senza l'ausilio di aiuti visivi, deve avvenire in modo da non arrecare rischi a persone o beni a terra, in zone non popolate, sufficientemente lontano da edifici, infrastrutture e installazioni. Tale utilizzo è sempre vietato nei parchi pubblici.
- 2) Le violazioni di cui al comma 1 sono sanzionate ai sensi del Regolamento Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto di ENAC.

CAPO III - PUBBLICA QUIETE E TRANQUILLITA' DELLE PERSONE

Art. 25 - Pubblica quiete e tranquillità delle persone

- 1) Il Comune tutela e assicura la quiete e la tranquillità delle persone quale presupposto della qualità della vita.
- 2) Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali, regionali nonché comunali per le attività rumorose, è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento o attraverso la propria attività o mestiere, nei luoghi pubblici come nelle private dimore, di disturbare la pubblica quiete e la tranquillità delle persone, anche singole, in rapporto al giorno, all'ora ed al luogo in cui il disturbo è commesso, secondo il normale apprezzamento e tenendo conto che quanto sopra può costituire barriera percettiva e sensoriale per i soggetti svantaggiati, come ipovedenti e non vedenti.
- 3) E' particolarmente tutelata la fascia oraria che va dalle ore 01:00 alle ore 07:00 (alle ore 09:00 dei giorni festivi) e ogni comportamento si deve conformare a questo principio. Gli uffici pubblici, nell'autorizzare attività, eventi, spettacoli, impongono prescrizioni che tengano conto di quanto sopra.

Art. 26 – Rumori e schiamazzi nei luoghi di ritrovo

- 1) I gestori dei locali e dei luoghi di ritrovo di cui al precedente articolo 3 comma 4 sono altresì tenuti a porre in essere tutte le cautele e le attività possibili atte a scoraggiare i comportamenti che causano schiamazzi e rumori. Anche la propagazione di suoni con strumenti musicali, radio, televisione o strumenti elettronici o altri mezzi di diffusione non deve recare disturbo ai sensi

dell'art. 24. L'uso di amplificatori sul suolo pubblico, nonché la riproduzione sonora che si possa percepire al di fuori dei negozi di vendita e degli esercizi pubblici, deve comunque cessare dalle 01:00 alle 7:00 salvo specifica autorizzazione.

- 2) Così come previsto dall'articolo 3 comma 5, l'amministrazione comunale, a seguito di violazione rilevata ai sensi del comma 1, può ridurre l'orario di apertura di singoli locali e in caso di reiterazione di fenomeni di disagio può applicare il disposto di cui all'art.40.

Art. 27 – Rumori e schiamazzi per le strade

- 1) Al di fuori delle attività di ritrovo di cui all'art. 25, è fatto divieto a chiunque di recare disturbo, ai sensi dell'art. 24, con rumori, schiamazzi, strumenti musicali o altri mezzi di diffusione. L'uso di amplificatori deve comunque cessare dalle 01:00 alle 7:00 salvo specifica autorizzazione
- 2) Durante il trasporto, il carico e lo scarico o lo spostamento di oggetti o materiali per le strade pubbliche e private, nei cortili e nelle pertinenze, è fatto obbligo di attuare tutte le cautele per evitare frastuono o rumore.

Art. 28 – Disturbo alla pubblica quiete procurato da animali

E' fatto divieto di detenere cani o altri animali che rechino disturbo alla pubblica quiete e al riposo, anche di persone singole.

CAPO IV - MESTIERI E ATTIVITÀ LAVORATIVE

Art. 29 - Decoro nell'esercizio dell'attività lavorativa

- 1) Fatta salva la specifica normativa e le specifiche competenze in campo sanitario, dell'igiene degli alimenti e bevande e della prevenzione e protezione dei lavoratori, ogni mestiere esercitato su strada ed ogni altra attività lavorativa esercitata in locali, anche da una sola persona, deve essere effettuata garantendo le condizioni igieniche.
- 2) I locali visibili dalla pubblica via e gli esercizi accessibili al pubblico dovranno essere in ogni momento perfettamente puliti, ben mantenuti e tinteggiati per non recare pregiudizio al decoro pubblico.

Articolo 30 - Norme comportamentali nella vendita per asporto di bevande e pulizia delle aree

- 1) E' vietato ai titolari di pubblici esercizi, di esercizi di vicinato, di attività artigianali di produzione e vendita di prodotti alimentari, di circoli privati, vendere per asporto qualsiasi tipo di bevande, in contenitori di vetro dalle ore 22 alle ore 6.
- 2) Il divieto di cui al precedente comma non si applica quando la vendita è effettuata a favore dei soli clienti seduti ai tavoli delle distese date in concessione o stazionanti nelle aree adiacenti a queste ultime e ai locali autorizzati alla somministrazione di bevande, entro il raggio di 10 metri dalla soglia o dal limite autorizzato della distesa, sempre che siano rispettate dal gestore tutte le condizioni temporali e le altre prescrizioni dettate dall'Amministrazione.
- 3) Al Sindaco compete adottare provvedimenti ulteriormente restrittivi degli orari fissati al primo comma e/o ulteriori limitazioni, in particolare in caso di manifestazioni pubbliche, od eventuali specifiche autorizzazioni in deroga.
- 4) I gestori dei pubblici esercizi e dei circoli autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande, delle attività commerciali del settore alimentare e degli esercizi artigianali autorizzati alla vendita al minuto di alimenti o bevande hanno l'obbligo di:
 - a) mettere a disposizione dei clienti che sostino all'esterno dei locali, almeno due contenitori per i rifiuti, da ritirare al momento della chiusura dell'esercizio;
 - b) provvedere, entro un'ora dalla chiusura dei pubblici esercizi e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti alimentari, ad asportare i residui di consumazioni e pulire il suolo pubblico nel raggio di 10 metri dalla soglia o dal perimetro delle pertinenze dei locali.
- 5) E' vietato pubblicizzare con qualsiasi modalità, anche all'interno dell'esercizio, la promozione tariffaria che associ la diminuzione del prezzo all'aumento del consumo di bevande alcoliche.
- 6) L'Amministrazione, in accordo con le Associazioni di categoria, promuove un sistema integrato di azioni, attraverso la prevenzione dei fenomeni di illegalità, per una convivenza civile tra i cittadini, valorizzando il ruolo dei gestori delle attività economiche, anche in rapporto con le aggregazioni giovanili, per l'educazione alla convivenza, alla conoscenza delle regole, con particolare riferimento alla sicurezza stradale e alla quiete pubblica.
- 7) Fermo restando quanto previsto dagli articoli 688, 690 e 691 del Codice Penale l'Amministrazione può inoltre sottoscrivere con i titolari ed i gestori di pubblici esercizi, di esercizi commerciali, artigianali e di servizio, circoli privati titolari di autorizzazione allo svolgimento di attività che possono avere un qualche impatto sulla quiete pubblica, accordi che prevedano l'assunzione da parte di questi di impegni alla sensibilizzazione degli avventori sulle

tematiche di cui sopra, nonché iniziative volte a limitare la pubblicizzazione degli alcolici e a favorire una specifica formazione del personale addetto.

Art. 31 - Interventi per contrastare l'abuso di alcol da parte di minorenni

- 1) Fermo quanto previsto dall'art. 14-ter, commi 1 e 2 Legge 30 marzo 2001, n. 125 (come modificato da D.L. 158/2012 e successiva modifiche e integrazioni), salvo che il fatto non costituisca reato, in luogo pubblico o soggetto ad uso pubblico, è vietata la cessione, anche a titolo gratuito, di bevande alcoliche, anche diluite, di qualsiasi gradazione ai minori di anni 16. Tale divieto si estende a tutte le miscele di bevande contenenti alcolici anche in quantità limitata o diluita.
- 2) E' fatto obbligo agli esercenti attività commerciali di qualsiasi genere e natura di informare l'utenza dei divieti di somministrazione, vendita e cessione di alcolici ai minorenni attraverso l'apposizione di avvisi o cartelli informativi apposti all'ingresso degli esercizi. Negli esercizi divisi in reparti l'avviso o il cartello dovrà essere esposto anche nell'area destinata alla vendita delle bevande alcoliche.
- 3) La violazione di cui al comma 1) comporta una sanzione amministrativa da 80,00 €. a €. 500,00 e l'obbligo della cessazione dell'attività da effettuarsi mediante lo smaltimento, secondo le indicazioni fornite dall'organo accertatore, delle bevande alcoliche somministrate, vendute o cedute.
- 4) La violazione di cui al comma 2) comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 300,00.
- 5) Se le violazioni di cui ai commi 1) e 2) sono commesse dall'esercente di un qualsiasi esercizio commerciale o pubblico esercizio o attività artigianale, in caso di recidiva il Sindaco disporrà la chiusura dell'esercizio per tre giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante pagamento in misura ridotta.

Art. 32 - Obbligo di vendita delle merci esposte e dell'uso dei bagni

- 1) Fatta salva la disciplina della pubblicità dei prezzi di vendita, in nessun caso può essere rifiutata la vendita delle merci che comunque a tale fine siano esposte al prezzo indicato.
- 2) Qualora s'intenda soltanto esporre merce od oggetti, è obbligatorio segnalare che non sono in vendita.

- 3) E' fatto obbligo agli esercenti dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di mantenere i bagni in buono stato di manutenzione e di consentire l'utilizzazione dei bagni a chiunque ne faccia richiesta.

Art. 33 - Modalità di esposizione merci e oggetti fuori dai negozi o per strada

- 1) Ogni merce esposta per la vendita non dovrà sporgere costituendo pericolo od ostacolo, per forma, materiale e posizionamento, per i passanti in particolare ipovedenti o non vedenti o in carrozzina.
- 2) E' permesso apporre i sommari dei quotidiani in apposite bacheche o cavalletti nelle immediate adiacenze dell'edicola; essi dovranno essere mantenuti in buono stato e in posizione corretta in modo da non creare pericolo per i passanti.
- 3) Qualora siano posti in vendita oggetti appuntiti, taglienti o comunque pericolosi, essi dovranno essere esposti in modo da non causare alcun danno.
- 4) E' vietato esporre alla vista dei passanti qualsiasi oggetto o merce che possa recare offesa al decoro pubblico.
- 5) E' vietato esporre merce o oggetti che possano facilmente sporcare il suolo pubblico o i passanti, ovvero emanare odori nauseanti o molesti.

Art. 34 - Divieto di uso di contrassegni, stemma e gonfalone del comune

Al di fuori di quanto previsto dalla disciplina dell'uso dello stemma del Comune e del gonfalone, è vietato usare lo stemma del Comune e la denominazione di uffici o servizi comunali, per contraddistinguere in qualsiasi modo attività private.

Art. 35 - Mestieri ambulanti e artisti di strada

Fatte salve le norme per il commercio su area pubblica, è vietato esercitare mestieri ambulanti o l'attività di artista di strada nell'ambito del territorio comunale senza rispettare le specifiche disposizioni contenute nei provvedimenti comunali in materia. Tutti i mestieri ambulanti non previsti da tali disposizioni sono considerati vietati. L'amministrazione comunale, in occasione di particolari eventi o per determinati luoghi o situazioni, può impartire specifiche disposizioni per l'esercizio o la sospensione temporanea delle attività di cui trattasi.

Art. 36 - Pubblici trattenimenti e spettacoli viaggianti

- 1) Fatte salve le norme statali, regionali e comunali in materia, gli allestimenti, le baracche e i loro annessi, e ogni altra simile costruzione permessa temporaneamente dovranno essere mantenute pulite e in perfette condizioni igieniche anche in base alle prescrizioni che potranno volta per volta essere stabilite dal comune; in particolar modo le aree adibite a questo scopo dovranno essere dotate di un congruo numero di contenitori di rifiuti.
- 2) Il suolo pubblico dovrà inoltre essere tenuto pulito e libero da ogni ingombro per un raggio di metri tre intorno allo spazio occupato.
- 3) A coloro che svolgono l'attività di spettacolo viaggiante è fatto obbligo di tenere il pubblico, con particolare riguardo ai bambini, ad una distanza dall'attrazione tale da impedire che allo stesso sia procurato danno o pericolo.
- 4) Ai soggetti che svolgono l'attività di spettacolo viaggiante e di pubblico intrattenimento è vietato:
 - a) di attirare il pubblico con richiami rumorosi e molesti;
 - b) di tenere aperti gli allestimenti oltre l'orario consentito dalla singola autorizzazione e comunque oltre le ore 23,00.
- 5) L'amministrazione comunale, in occasione di particolari eventi o in determinati luoghi o situazioni può, con specifica ordinanza, impartire disposizioni o specificazioni.

Art. 37 - Raccolta stracci

Chiunque svolge l'attività di raccolta di stracci o altri oggetti usati, deve aver cura che durante le operazioni di raccolta o sgombero non vengano a crearsi situazioni di pericolo o di ingombro del suolo pubblico, nonché di disagio o fastidio per la cittadinanza.

Art. 38 - Volantinaggio e distribuzione di oggetti

- 1) A tutela del decoro urbano nelle strade, nelle piazze, nei giardini e nei parchi comunali e, in generale, negli spazi pubblici, ad uso pubblico o aperti al pubblico, sono vietati il lancio e l'affissione non regolata ai sensi del presente articolo, di volantini e adesivi pubblicitari, opuscoli, quotidiani o riviste gratuite o altro materiale divulgativo.
- 2) Le pubblicazioni in genere, anche gratuite, gli opuscoli, i volantini ed altri simili materiali divulgativi devono essere distribuiti soltanto mediante consegna individuale a mano alle persone.

- 3) La libera distribuzione di volantini è comunque ammessa, per motivi di pubblico interesse, in circostanze eccezionali e straordinarie, da parte di Amministrazioni Pubbliche, di enti pubblici o di soggetti gestori di servizi pubblici al fine di effettuare comunicazioni urgenti o particolari rivolte alla cittadinanza.
- 4) E' fatto obbligo al soggetto responsabile dell'attività di distribuzione e vendita di cui ai commi precedenti di avvalersi di personale e collaboratori nel rispetto delle leggi, regolamenti e disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e dagli accordi sindacali vigenti.
- 5) I soggetti committenti della distribuzione di quotidiani, pubblicazioni in genere, anche gratuite e/o di materiale pubblicitario quali volantini, opuscoli e simili materiali divulgativi devono vigilare affinché tali strumenti siano diffusi nel rispetto di quanto previsto dai precedenti commi 1 e 3.
- 6) I soggetti di cui al comma 5 rispondono in concorso, ai sensi dell'art. 5 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, delle violazioni alle disposizioni del presente articolo quando risulti da parte degli stessi l'omessa vigilanza o la sollecitazione ad azioni di distribuzione indiscriminata dei volantini, degli opuscoli o di simili materiali divulgativi.
- 7) Fatta salva la sanzione pecuniaria l'autore della violazione è tenuto al ripristino dei luoghi a sue spese.

TITOLO III - ASSISTENZA ALLE PERSONE

Art.39 - Trattamenti Sanitari Obbligatorî e Accertamenti Sanitari Obbligatorî

- 1) In occasione di Trattamenti Sanitari Obbligatorî (TSO) o Accertamenti Sanitari Obbligatorî (ASO) ai sensi della legge statale gli operatori sanitari e il personale della Polizia Locale svolgono gli adempimenti inerenti il proprio ruolo istituzionale.
- 2) Gli operatori sanitari intervengono sul posto e attuano il provvedimento di TSO o ASO ponendo in essere iniziative rivolte ad assicurare il consenso e la partecipazione da parte di chi vi è obbligato nel rispetto della dignità della persona e dei suoi diritti.
- 3) Il personale della Polizia Locale, durante le operazioni di cui al presente articolo, tutela l'incolumità delle persone e l'integrità dei beni pubblici e privati, concorre alle iniziative volte ad assicurare il consenso ed interviene nei confronti del soggetto da sottoporre al provvedimento solo qualora questi metta in atto un comportamento di resistenza attiva o passiva ovvero sia

causa di pericolo o danno per se stesso, per altri o per le cose, o sia necessario accedere con la forza dentro locali chiusi o dimore, garantendo la piena attuazione del provvedimento stesso.

- 4) Il personale della Polizia Locale, nello svolgimento delle operazioni di cui al comma 3, può operare anche fuori del territorio comunale anche con l'arma in dotazione, per i fini di collegamento previsti dal Regolamento sull'armamento della Polizia Locale.

TITOLO IV - SANZIONI, PROVVEDIMENTI RELATIVI AI TITOLI AUTORIZZATORI E PROCEDURA DI RIMESSA IN PRISTINO

CAPO I - SANZIONI E PROVVEDIMENTI RELATIVI AI TITOLI AUTORIZZATORI

Art. 40 – Sistema sanzionatorio

- 1) Nei casi di conflitto sociale e degli altri casi in cui ciò sia appropriato e possibile, la Polizia Locale è tenuta ad esperire tentativi di mediazione e conciliazione prima di erogare le sanzioni del presente capo.
- 2) Ai fini dell'accertamento ed irrogazione delle sanzioni previste dal presente regolamento, si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689, dell'art.7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e della L.R.28 aprile 1984 n.21.
- 3) Tutti i soggetti nei confronti dei quali siano state accertate violazioni al presente regolamento possono proporre ricorso amministrativo nelle forme di cui al comma seguente.
- 4) L'autorità competente a ricevere gli scritti difensivi e ad emanare le ordinanze di cui all'art.18 della L.689/81 è individuata nel Sindaco. I proventi sono destinati al Comune.
- 5) Competente ad accertare le violazioni alle norme del presente regolamento è, in via prioritaria, la Polizia Locale. Sono competenti altresì gli altri soggetti che rivestono la qualità di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.
- 6) Il Sindaco secondo modalità stabilite con propria ordinanza, può attribuire a dipendenti comunali diversi dagli appartenenti al Corpo Polizia Locale o ad appartenenti di associazioni convenzionate con il Comune, le funzioni di accertamento delle violazioni al presente regolamento.

Art. 41 –Sanzioni

- 1) Chiunque viola le disposizioni di cui agli artt. 4 c.3, 8 c.1, 11 c.2, 19 c.1, 23 c.1 lett.a), d), f), 36 c. 3, del presente Regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00.
- 2) Chiunque viola le altre disposizioni del presente Regolamento o delle ordinanze ad esso riferibili è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 80,00 a € 500,00.
- 3) Chiunque viola le prescrizioni dei titoli autorizzatori previsti ai sensi del presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da €. 80,00 a €500,00. Alla medesima sanzione, in assenza di specifica disposizione, è soggetto chi viola le prescrizioni di altri titoli autorizzatori di competenza del Comune.
- 4) Qualora ai sensi del presente regolamento sia richiesto un titolo autorizzatorio, esso deve sempre essere ostensibile agli agenti accertatori che ne facciano richiesta durante lo svolgimento dell'attività. Chiunque non ottemperi al presente obbligo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da €80,00 a €. 500,00.
- 5) Il trasgressore che non ottempera al provvedimento di diffida di cui all'art.45 o non vi ottempera nei termini previsti, o che, in caso di ripristino o rimozione di opere di facile attuabilità, si sia rifiutato di eseguirla immediatamente, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da €. 80,00 a €500,00.
- 6) E' sempre consentito il sequestro amministrativo ai sensi degli articoli 13 e 20 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e del D.P.R. 29 luglio 1982 n.571. Ai sensi dell'art. 13 Legge 24 novembre 1981 n.689 è inoltre sempre possibile agli agenti accertatori accedere ai locali ove si svolga qualsiasi attività lavorativa. Chiunque impedisca, anche temporaneamente, l'accesso agli agenti accertatori all'interno dei locali adibiti ad attività lavorativa, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 80,00 a € 500,00.

Art. 42 – Provvedimenti relativi ai titoli autorizzatori e ai locali ove si esercitano le attività autorizzate.

- 1) L'amministrazione comunale, per motivi di pubblica sicurezza, può sospendere o revocare con apposito provvedimento motivato qualsiasi titolo autorizzatorio di competenza del Comune ed eventualmente chiudere i locali senza che il titolare del medesimo abbia diritto a indennità o compensi di sorta.

- 2) Qualora espressamente previsto nel provvedimento di sospensione o revoca la Polizia Locale applicherà appositi sigilli ai locali ove venivano esercitate le attività il cui titolo autorizzatorio sia stato sospeso o revocato.

Art. 43 – Segnalazioni o reclami

Chiunque desideri presentare segnalazioni o reclami relativamente ad eventi o comportamenti rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento ed essere informato degli esiti, può farlo mediante richiesta scritta.

CAPO II - PROCEDURA DI RIMESSA IN PRISTINO

Art. 44 – Rimessa in pristino o rimozione delle opere di immediata attuabilità.

- 1) Qualora a seguito della violazione di una delle disposizioni del presente regolamento sia necessario provvedere a ripristinare il precedente stato dei luoghi o a rimuovere le opere abusive, l'agente accertatore ne fa espressa menzione nel verbale di accertamento imponendo tale obbligo al trasgressore, menzionando altresì se il ripristino o la rimozione siano di immediata attuabilità. Se il ripristino o la rimozione vengono immediatamente eseguiti, l'agente accertatore ne dà atto nel verbale di accertamento.
- 2) Qualora il trasgressore rifiuti di attuare immediatamente il ripristino dello stato dei luoghi o la rimozione è soggetto alla sanzione di cui all'art. 41 c.5. In caso di mancata ottemperanza si può provvedere comunque al ripristino dello stato dei luoghi o alla rimozione delle opere a cura del Comune e a spese dell'interessato.

Art. 45 – Rimessa in pristino o rimozione delle opere di non immediata attuabilità.

- 1) Qualora il ripristino del precedente stato dei luoghi o la rimozione delle opere abusive conseguente la violazione di una delle disposizioni del presente regolamento sia di non immediata attuabilità, o non sia stato comunque effettuato, l'agente accertatore ne fa espressa menzione nel verbale di accertamento imponendone così l'obbligo al trasgressore e invia copia del verbale con specifico rapporto al Responsabile del Servizio Polizia Locale che emana un provvedimento di diffida da notificarsi al trasgressore.
- 2) Qualora il trasgressore non ottemperi a quanto diffidato o vi ottemperi oltre i termini previsti, è soggetto alla sanzione di cui all'art.41 c.5. In caso di mancata ottemperanza si provvede

comunque al ripristino dello stato dei luoghi o alla rimozione delle opere a cura del Comune e a spese dell'interessato.

Art. 46 – Norme transitorie e finali

Il presente regolamento entrerà in vigore ad esecutività o a immediata eseguibilità della Delibera consigliare di approvazione, e l'Amministrazione avrà cura che, oltre ai normali canali di pubblicazione, ne sia data la massima diffusione alla popolazione, mediante volantini riportanti un sunto delle norme principali, da distribuire nelle bacheche istituzionali e nei locali di maggior ritrovo.